



ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI DA VIGO – NICOLOSO DA RECCO"
Liceo classico, linguistico e scientifico – Rapallo, Recco, Chiavari
Sito: www.davigonicoloso.edu.it – Blog studenti: www.sharing.school
Piattaforma e-Learning: www.davigonicoloso.it/moodle29

Via don Giovanni Minzoni 1, 16035 – Rapallo (Ge) - Italy
Mail: geis00100n@istruzione.it – pec: geis00100n@istruzione.pec.it – Tel: 0185.61082

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 7 in data 6 novembre 2023

VISTO il DPR 275/99 (*Regolamento dell'Autonomia*), in particolare l'art. 17;

VISTA la Legge 40/2007, in particolare l'art. 40 (possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali);

VISTA la Legge 107/2015, in particolare art. 1, comma 143 (disciplina delle risorse derivanti da contributi volontari);

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 129/2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - Relazione illustrativa Programma annuale*);

VISTA la Circolare 7/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate (*spese per iscrizioni*);

VISTA la Circolare MIUR 312/12;

VISTA la Circolare MIUR 593/13;

CONSIDERATO

- a. che i contributi delle famiglie sono volontari e devono essere tenuti distinti dalle tasse scolastiche erariali che sono obbligatorie, salvo i casi di esonero;
- b. che le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per il funzionamento ordinario e amministrativo;
- c. che le famiglie devono rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per loro conto (a titolo di esempio: l'assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, le spese per i libretti delle assenze e per il badge ...);
- d. che la scuola ha l'obbligo di informare le famiglie sulla destinazione dei contributi;
- e. che al momento del versamento le famiglie sono informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 Legge 40/07.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa

1. In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell'istruzione (*art. 34 della Costituzione*), non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curricolari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. L'Istituto si conforma, nella sua richiesta di contributo volontario, a questi principi, ribaditi dal comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) : ("*resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*") e dalla Nota Ministeriale del MIUR prot. 593 del 7/3/2013.

Art. 1 - Natura e entità del contributo obbligatorio

1. Il Consiglio di Istituto fissa ogni anno la quota del contributo obbligatorio.

2. Il contributo obbligatorio è destinato per quota parte all'assicurazione obbligatoria degli alunni e per quota parte alla contribuzione alle spese per il registro elettronico, per i sistemi di comunicazione scuola/famiglia e per la formazione sulla sicurezza erogata da parte dell'Istituto agli studenti.

Art. 2 - Natura e entità del contributo volontario

1. Il contributo volontario è per sua natura non obbligatorio.
2. L'ammontare del contributo volontario è libero e non superiore a una soglia massima stabilita dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 – Utilizzo dei fondi dei contributi volontari

1. Quota parte delle risorse ottenute con i fondi derivanti dai contributi volontari sono indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, in accordo con il Piano dell'Offerta Formativa dell'anno di riferimento, predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

A solo titolo esemplificativo, l'ampliamento dell'offerta formativa, inerente a progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare, può contemplare:

- a. cofinanziamento di progetti ministeriali, ove richiesto, nel rispetto della finalità principale del contributo e per attività extra curricolari;
 - b. integrazione delle risorse ministeriali destinate al successo formativo degli studenti, se non sufficienti per lo scopo, per l'attivazione di sportelli didattici finalizzati;
 - c. sviluppo e potenziamento delle Lingue Comunitarie tramite l'organizzazione di corsi extra curricolari finalizzati al conseguimento della certificazione internazionale nelle principali lingue, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie dei singoli studenti che vi partecipano;
 - d. progetti extra curricolari di promozione dell'educazione motoria, fisica e sportiva;
 - e. potenziamento delle competenze informatiche e matematiche realizzate tramite progetti e corsi extra curricolari, anche con la partecipazione ad olimpiadi e competizioni, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie degli studenti che vi partecipano;
 - f. laboratori extra curricolari;
3. Quota parte delle risorse ottenute con i fondi derivanti dai contributi volontari è destinata al fondo di solidarietà (di cui a successivi articoli) con cui finanziare progetti, viaggi, visite di istruzione, stage, acquisto dei libri di testo e materiali didattici per studenti con comprovata difficoltà economica.
4. La percentuale di risorse derivanti dai contributi volontari destinata al fondo di solidarietà è stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 4 – Modalità di versamento del contributo volontario

1. Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento, in dipendenza degli avvisi emanata dall'Istituto. Se il versamento viene effettuato nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico e il 31 dicembre, si intende in funzione delle attività dell'anno scolastico in corso; altrimenti, in funzione delle attività dell'anno scolastico successivo.
2. Il pagamento è effettuato tramite *Sistema PagoinRete*.

Art. 5 – Detrazione fiscale

1. La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a patto che detto versamento sia destinato all'ampliamento dell'offerta formativa.
2. L'Istituto, pertanto, a richiesta delle famiglie, dopo aver acquisito la copia del bonifico di versamento del contributo, rilascia una dichiarazione attestante la seguente indicazione:
“EROGAZIONE LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELL'IIS Giovanni Da Vigo – Nicoloso da Recco – L. 40/2007 ART. 13 “.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dirigente scolastico rende noto alle famiglie l'effettivo importo del contributo volontario, tramite un consuntivo dettagliato presentato al Consiglio d'Istituto.

Art. 6 - Fondo di Solidarietà

1. L'Istituto si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio ed alla formazione, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. Al fine di agevolare gli studenti che versano in particolari situazioni di disagio economico, personale o familiare, viene costituito, all'interno del fondo dei contributi volontari, uno specifico “fondo di

solidarietà” il cui ammontare viene determinato dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili.

3. Oltre alle erogazioni liberali delle famiglie in forma di contributo volontario, possono contribuire all’arricchimento del fondo, contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, enti ed associazioni esterne.

5. La richiesta di accesso al fondo per contributi alle spese di una determinata attività, da effettuare tramite compilazione di apposito modulo, deve essere corredata dalle seguenti certificazioni:

a. ISEE, attestante la situazione patrimoniale del nucleo familiare aggiornata ed in corso di validità per l’anno in corso;

b. autocertificazione attestante eventuali variazioni patrimoniali intervenute;

6. Il contributo è erogato in misura percentuale differente rispetto alla richiesta, sulla base del raggiungimento di soglie della situazione patrimoniale ISEE. Con delibera annuale il Consiglio di Istituto fissa tali percentuali e tali soglie.

7. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, vengono erogati benefici agli studenti che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole; vengono inoltre privilegiati coloro che non ne hanno mai goduto o ne abbiamo goduto in minor numero.

8. Il contributo viene erogato non in forma di denaro, ma di minor costo dell’importo richiesto per le attività svolte dalla scuola.

9. È motivo di esclusione dall’accesso al contributo di solidarietà il godimento di contributi analoghi ricevuti dalle famiglie da parte dello Stato o Enti locali, all’atto della richiesta dovrà essere comunicata, tramite autocertificazione, l’assenza di ulteriori contributi ricevuti.

Art. 7 - Fondo libri di testo

1. Con delibera annuale, il Consiglio di Istituto destina quota parte del Fondo di Solidarietà al Fondo per il libri di testo, che prevede la possibilità di richiedere l’accesso gratuito ai libri di testo e ai vocabolari.

2. L’Istituto si fa carico della fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito valido per un intero anno scolastico, nella stessa misura delle percentuali di spesa connesse alla situazione patrimoniale ISEE del Fondo di Solidarietà.

3. Ulteriori criteri sono di seguito fissati:

A) accedono alla possibilità, in prima istanza gli studenti in obbligo scolastico (classi biennio), in seconda istanza quelli frequentanti le classi successive, in relazione ai fondi residui;

B) la domanda per l’accesso al finanziamento per l’acquisto dei libri di testo, su apposito modulo fornito dalla scuola deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno scolastico;

C) hanno precedenza gli alunni non ripetenti e iscritti per la prima volta all’anno in corso o con la media più alta riportata nell’anno scolastico precedente;

D) non viene concesso il contributo per l’acquisto dei libri a coloro che beneficiano di finanziamenti erogati dal Comune o dalla Regione.